



Il Ministro della Difesa

- VISTO l'articolo 698 del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, il quale prevede che con decreto del Ministro della difesa siano disciplinate le modalità per il reclutamento dei volontari in ferma prefissata iniziale dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare;
- VISTO l'articolo 696-*bis*, commi 1 e 2, del Codice dell'ordinamento militare, il quale prevede che i volontari in ferma prefissata si distinguono in volontari in ferma prefissata iniziale e volontari in ferma prefissata triennale e che ciascuna delle ferme ha durata pari a tre anni;
- VISTO l'articolo 697 del Codice dell'ordinamento militare, il quale prevede che possano partecipare alle procedure selettive per il reclutamento dei volontari in ferma prefissata iniziale i cittadini in possesso dei requisiti di cui all'articolo 635 e dei seguenti ulteriori requisiti: età non superiore a ventiquattro anni, diploma di istruzione secondaria di primo grado, idoneità fisio-psico-attitudinale per il reclutamento nelle Forze armate in qualità di volontario in servizio permanente;
- VISTO l'articolo 635 del Codice dell'ordinamento militare, il quale prevede che, per il reclutamento nelle Forze armate, occorrono i requisiti ivi stabiliti e che requisiti ulteriori sono previsti dalle norme del medesimo Codice o dai singoli bandi, in relazione al reclutamento delle varie categorie di militari;
- VISTO l'articolo 638 del Codice dell'ordinamento militare, il quale prevede che i requisiti generali e speciali devono essere posseduti dalla data indicata nel bando e sino a quella dell'effettiva incorporazione o, limitatamente ai militari in servizio, a quella dell'inizio del relativo corso di formazione, o fino alla nomina a ufficiale in servizio permanente nei concorsi a nomina diretta, a eccezione del limite massimo di età che può essere superato al momento dell'effettiva incorporazione o dell'inizio del corso di formazione, e che l'accertamento, successivo al reclutamento, della mancanza di uno dei predetti requisiti, sia per condotta dolosa sia per condotta incolpevole dell'interessato, comporta la decadenza di diritto dall'arruolamento volontario;
- VISTO l'articolo 640, comma 1, del Codice dell'ordinamento militare, il quale prevede che gli aspiranti agli arruolamenti nelle Forze armate devono essere in possesso di uno specifico profilo psicofisico da accertare, esclusivamente e in deroga a ogni altra disposizione di legge, in base alle norme per l'accertamento dell'idoneità al servizio militare contenute nel regolamento e adottate dal Ministro della difesa, sentiti, per quanto concerne il personale femminile, il Ministro per le pari opportunità, la Commissione per le pari opportunità tra uomo e donna, nonché il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per il personale del Corpo delle capitanerie di porto;
- VISTO l'articolo 640, commi 1-*bis* e 1-*ter*, del Codice dell'ordinamento militare, il quale prevede che le aspiranti agli arruolamenti nelle Forze armate in stato di gravidanza e che non possano essere sottoposte agli accertamenti per l'idoneità fisiopsico-attitudinale al servizio militare ai sensi del regolamento, siano ammesse d'ufficio,